



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2015

Modifica all’articolo 54 della Costituzione in materia di conflitti di interessi

ONOREVOLI SENATORI. – Il delicato tema del conflitto di interessi richiede al più presto una nuova disciplina, considerati i forti limiti in termini di efficacia della pur vigente normativa introdotta dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 (la cosiddetta «legge Fratini»).

In linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato *in primis* quanto ad una definizione precisa e puntuale su cosa sia il conflitto di interessi, nonché su soggetti destinatari di una nuova disciplina, che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua e incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le Autorità indipendenti, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane).

I proponenti ritengono che sia necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema – e rispetto alla quale viene depositata dagli stessi anche una proposta di legge ordinaria – l'introduzione nella Carta fondamentale di un espresso richiamo – al pari di quanto esiste in altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interessi». Tale principio è introdotto nell'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche.

A tal fine, i proponenti sottopongono al Parlamento il presente disegno di legge costituzionale, rispetto alla quale auspicano in tempi urgenti l'esame da parte delle Camere, nonché un largo consenso da parte delle diverse forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al secondo comma dall'articolo 54 della Costituzione, dopo le parole: «con disciplina ed onore,» sono inserite le seguenti: «nonché di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interessi,».

